



COMUNE DI LA SALLE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEES D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, IN FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLPITE DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19.

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di novembre alle ore nove e minuti quindici nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sig. SALICE Loris.

Assiste quale Segretario Comunale il Dott. VAGLIO ALBERTO.

Sono intervenuti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
SALICE Loris - Sindaco	Sì
JACQUEMOD René Ettore - Vice Sindaco	Sì
BATTENDIER Alessandro - Assessore	No
JORDANEY Gilles - Assessore	Sì
LUGANO Silvia - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, IN FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLPITE DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05/08/2020;
- il regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 25/08/2017;
- il regolamento comunale in materia di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/04/2017;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 12/02/2021 con la quale, è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi del r.r. 4/1999 delle funzioni di segreteria con il Comune di La Thuile;
- il decreto del Sindaco di La Salle n. 4 del 05/05/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario al dott. VAGLIO Alberto con decorrenza dal 6 maggio 2021;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e del DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato) per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 17/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 07/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.LGS 18/08/2000 n. 267 e successive integrazioni;

RICHIAMATI:

➤ l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*" c.d. decreto Sostegni bis, che testualmente recita:

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di

cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”;

VISTA la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 “*Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023.*” ed in particolare l’art. 3 con il quale sono stati trasferiti agli Enti Locali finanziamenti senza vincolo di destinazione, destinati a spese correnti, nonché a compensazione, anche parziale, delle minori entrate tributarie ed extra-tributarie registrate nell'anno 2021 sui bilanci comunali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di eventuali agevolazioni tariffarie e tributarie deliberate dall'ente a favore dei propri utenti e contribuenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30/06/2021 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2021;

RICHIAMATO l’impegno preso in Consiglio comunale (deliberazione n. 56 del 27/09/2021) all’atto dell’approvazione della IV° variazione del bilancio di previsione per l’anno 2021/2023 con la quale sono stati stanziati, euro 55.000,00 per attenuare l’onere della tariffa TARI a carico delle utenze non domestiche tenuto conto dell’impatto dalle stesse subite a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

DATO ATTO che entro il termine di approvazione delle tariffe TARI, per l'anno 2021, fissato al 31/07/2021 il Comune non aveva sufficienti fondi da dedicare a una riduzione della tariffa TARI e che attualmente non si può più intervenire sulle tariffe stesse;

TENUTO CONTO che a seguito della l.r. 22/2021 sopra citata, il Comune di La Salle ha potuto avere una disponibilità finanziaria di euro 219.349,84 a valere sulla fiscalità generale;

RITENUTO OPPORTUNO attribuire alle attività produttive un contributo a fondo perduto, a compensazione delle somme dalle stesse dovute per l'anno 2021 quale tariffa TARI, il cui ruolo complessivo per le utenze non domestiche è pari a euro 48.065,33;

RITENUTO di destinare a tal fine l'importo di euro 48.065,33, finanziato attraverso le seguenti risorse:

- euro 20.693,16 di cui all'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
- euro 27.372,17 a valere sul trasferimento senza vincolo di destinazione cui all'articolo 3 della l.r. 22/2021;

VISTA la bozza di "AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, IN FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLPITE DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19", predisposta dagli uffici e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che l'avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento e attua quanto sancito nell'art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e l'art. 11 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 in materia di concessione di vantaggi economici;

SPECIFICATO che i criteri individuati ai fini del riconoscimento del contributo sono l'importo iscritto a ruolo quale tariffa TARI dovuta, che deve essere superiore a zero, e quelli di essere in regola con l'assolvimento dei pagamenti dei tributi locali e non essere in debito o in condizioni di morosità con l'ente;

RITENUTO OPPORTUNO fissare quale termine di presentazione della domanda di contributo la data del 10/12/2021;

PRECISATO CHE

- il contributo alle attività produttive, al fine di ottenere una semplificazione amministrativa e maggiore efficacia, non sarà liquidato ai beneficiari ma utilizzato direttamente per compensare quanto dovuto dagli stessi per la TARI 2021;
- Le attività produttive individuate quale beneficiarie del contributo in argomento non saranno tenute a versare la somma dovuta quale tariffa TARI per l'anno 2021, in quanto compensata con il contributo stesso;
- il minor introito sulla TARI 2021 sarà posto a carico del bilancio comunale attraverso specifiche autorizzazioni di spesa e finanziato totalmente mediante i fondi riconosciuti all'Ente ex art. 6 del DL 73/2021 e dalla l.r. 22/2001;
- l'eventuale contributo erogato non è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1972. Ai sensi dell'articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il bonus/contributo, in quanto destinato a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorre a tassazione e non è, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto;

VISTI

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*” ed in particolare l'art. 52 che istituisce il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto 31/05/2017 n. 115 “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

DATO ATTO che le agevolazioni di cui alla presente deliberazione sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014.

EVIDENZIATO che, nel rispetto del decreto n. 115/2017, il Comune deve assicurare l'inserimento dei dati nel RNA. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui alla presente deliberazione, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

TENUTO CONTO che le procedure per rispettare l'adempimento di cui al punto precedente risultano complesse e necessitano di una specifica esperienza che i dipendenti dell'Ente non hanno al momento maturato in quanto non è mai stato necessario inserire su tali banca dati interventi di aiuto;

CONSIDERATO, ALTRESI' la cronica carenza di personale e la necessità di effettuare tutte le procedure previste entro la fine dell'anno in corso, risulta opportuno prevedere un incarico apposito a una società esterna per lo svolgimento di tale attività;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett B) del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 5. del 28/04/2017;

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

DOPO discussione ed esame in merito;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare la bozza di “AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, IN FAVORE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE COLPITE DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di quantificare nell’importo massimo di euro 48.065,33 il contributo straordinario concedibile con la presente deliberazione, dando atto che la stessa trova copertura sul bilancio di revisione 2021/2023 a valere sui fondi così ripartiti:
 - euro 20.693,13 di cui all’art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
 - euro 27.372,17 a valere sul trasferimento senza vincolo di destinazione cui all’articolo 3 della l.r. 22/2021;
4. di dare atto che:
 - il contributo alle attività produttive, al fine di ottenere una semplificazione amministrativa e maggiore efficacia, non sarà liquidato ai beneficiari ma utilizzato direttamente per compensare quanto dovuto dagli stessi per la TARI 2021;
 - le attività produttive individuate quale beneficiarie del contributo in argomento non saranno tenute a versare la somma dovuta quale tariffa TARI per l’anno 2021, in quanto compensata con il contributo stesso;
 - il minor introito sulla TARI 2021 sarà posto a carico del bilancio comunale attraverso specifiche autorizzazioni di spesa e finanziato totalmente mediante i fondi riconosciuti all’Ente ex art. 6 del DL 73/2021 e dalla l.r. 22/2001;
 - l’eventuale contributo erogato non è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R n. 600/1972. Ai sensi dell’articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il bonus/contributo, in quanto destinato a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorre a tassazione e non è, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
5. di dare atto che ai fini del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA e a tal fine, per le motivazioni indicate in premessa, con successiva deliberazione sarà affidato un apposito incarico esterno per gli adempimenti necessari;
6. di pubblicare l’Avviso allegato alla presente, all’albo pretorio, sulla home page del sito ufficiale del Comune e sulle bacheche e comunicato direttamente alle attività produttive unitamente alla comunicazione relativa alla TARI da versare per l’anno 2021;
7. di autorizzare il Segretario comunale ad apportare eventuali precisazioni o modifiche non sostanziali all’avviso che si rendessero necessarie per perfezionare il presente provvedimento, demandando allo stesso l’adozione degli atti per l’approvazione;
8. di incaricare il Segretario comunale di adottare gli atti di accertamento e spesa necessari.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(SALICE Loris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(VAGLIO ALBERTO)

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 19/11/2021 al 04/12/2021 ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

LA SALLE , li 19/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(VAGLIO ALBERTO)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

LA SALLE, li 19/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(VAGLIO ALBERTO)

=====